



## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### **Ufficio del Massimario e del Ruolo**

#### **Servizio Penale**

#### **Relazione su novità normativa**

**La legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019 - 2020.**

**Rel.: 20/2022**

Roma, 21 marzo 2022

Sommario: 1. Premessa. - 2. Criminalità informatica. - 3. La Direttiva 2013/40/UE. - 4. Modifiche al codice penale introdotte dalla L.238/21 in tema di criminalità informatica. - 4.1. Art. 615-*quater* cod. pen. - 4.2. Art. 615-*quinquies* cod. pen. - 4.3. Artt. 617 e 617-*quater* cod. pen. - 4.4. Art. 617-*bis* cod. pen. - 4.5. Art. 617-*quinquies* cod. pen. - 5. L'adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. - 5.1. Art. 600-*quater* cod. pen. Detenzione o accesso a materiale pornografico. - 5.2. La nuova fattispecie di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* cod. pen.). - 5.3. Le nuove circostanze aggravanti. - 6. Criminalità economica: gli abusi di mercato e le modifiche al TUF introdotte dalla L.238/21. - 6.1. - Art. 182 TUF. - 6.2. Art. 183 TUF. - 6.3. Art. 184 TUF. - 6.4. Art. 185 TUF. - 6.5. Art. 187 TUF.

#### **1. Premessa.**

La Legge del 23 dicembre 2021, n. 238 (pubblicata in Gazz. Uff. il 17 gennaio 2022 e in vigore dal 1° febbraio 2022), recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020», è frutto di un lungo *iter* legislativo resosi necessario al fine di dare seguito a varie procedure di infrazione con le quali la Commissione europea ha più volte contestato all'Italia il mancato recepimento della normativa europea.

Il Testo si compone di 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale al fine di adeguarle al diritto europeo.

Tale legge interviene in settori del tutto eterogenei tra loro: libera circolazione di persone, beni e servizi; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari, sanità; protezione dei consumatori; energia; altre disposizioni.

Le norme di diretto interesse per il settore penale sono contenute nel Capo II e nel Capo IV della legge.

Il Capo II, intitolato «Disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia», all'art. 19, introduce alcuni correttivi alle disposizioni del codice penale al fine di adeguare la normativa italiana, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici, alla direttiva 2013/40/UE, mentre, all'art. 20, modifica alcune disposizioni del codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e riformulando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori al fine di dare seguito alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335 con le quali la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Con riguardo a tale ultima procedura di infrazione, invero, parte delle censure mosse all'Italia hanno già trovato seguito nella legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. Codice Rosso) che, in particolare, è intervenuta sulle condizioni di procedibilità dei reati di pedopornografia; sulle modalità di assunzione della testimonianza del minore nel processo penale; ha modificato l'art. 190-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. e ha affermato l'applicabilità a tutti i minori di anni diciotto (e non ai soli infrasedicenni, come avveniva in precedenza) della disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo ove attenga a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

Il Capo IV, infine, intitolato «Disposizioni in materia di affari economici e monetari» modifica in parte la disciplina degli "abusi di mercato" di cui al Titolo I-*bis* del T.U. sulla finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, cd. TUF) con l'intento di allineare l'ordinamento nazionale alla direttiva n. 2014/57/UE e razionalizzare, per quanto qui di interesse, l'assetto sanzionatorio complessivo degli illeciti nella materia poiché è solo la predisposizione di un sistema di principi e regole comuni a tutti gli Stati membri che consente di «approntare una risposta legalitaria efficace nei confronti di un fenomeno, quale quello degli abusi di mercato, tendenzialmente sfuggente alle limitazioni normative dei singoli ordinamenti, in ragione della naturale vocazione transnazionale che lo contraddistingue»<sup>1</sup>.

## **2. Criminalità informatica.**

La locuzione "criminalità informatica", pur comparando in numerose fonti europee e sovranazionali, è di difficile definizione in quanto connessa al fatto che la diffusione capillare della digitalizzazione e informatizzazione comporta l'emergere di sempre nuove forme di

---

<sup>1</sup> Mazzacuva - Amati, *Diritto penale dell'economia*, IV ed., Cedam, 2018, p. 288.

criminalità<sup>2</sup>. La casistica e la tipologia delle relative fattispecie di reato è molto ampia e varie sono le classificazioni proposte in dottrina. Per taluni Autori, dovrebbe farsi riferimento a «reati a mezzo dei sistemi informatici o telematici» quando l'utilizzazione degli strumenti digitali è il mezzo per la realizzazione di condotte illecite già note (frode informatica o telematica; frode informatica del certificatore di firma elettronica; furto di servizi automatici) e a «reati contro i sistemi informatici o telematici» quando tali sistemi costituiscono essi stessi l'oggetto materiale del reato (danneggiamento di sistemi informatici o telematici; accesso a sistemi informatici o telematici, detenzione e diffusione dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici; intercettazione, impedimento, interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche; falsificazione di dati informatici o telematici; falsa dichiarazione al certificatore di firma elettronica sulla propria o altrui identità o qualità personali; riproduzione abusiva di programmi informatici)<sup>3</sup>; altri preferiscono suddividerli in due principali categorie: «reati singoli» (installazione di un virus "ladro" di dati personali); e «reati ripetuti» (come il *cybercrime*, l'estorsione, la distribuzione di materiale pedopornografico, l'organizzazione di attacchi terroristici)<sup>4</sup>; altri ancora li inquadrano in due categorie: i «reati informatici in senso stretto» in cui vengono annoverate «fattispecie legali che presentano espressamente, sul piano della loro formulazione letterale, elementi di tipizzazione descrittivi di modalità, oggetti, attività caratterizzati dalla o frutto della tecnologia informatica, vale a dire implicati, connessi o relativi a procedimenti di elaborazione automatizzata di dati secondo programmi informatici (vi rientrano i reati di cui agli artt. 615-ter; 640-ter; 635-bis)» e i «reati informatici in senso lato» che comprendono fattispecie legali che costituiscono forme di aggressione di beni già tutelati da norme incriminatrici comuni<sup>5</sup>. Come osservato da parte della dottrina, la distinzione in categorie «non risponde ad esigenze meramente classificatorie, ma riflette una differenza strutturale, nonché sostanziale delle fattispecie coinvolte. Le tipologie riferite, infatti, chiamano in causa beni giuridici diversi, riflettono tratti criminologici differenti e importano ancora diverse metodologie di tipizzazione delle norme incriminatrici»<sup>6</sup>. In ultima analisi, comunque, qualunque sia la classificazione a cui si faccia riferimento, pare potersi affermare che la "criminalità informatica" è quel fenomeno criminale che si caratterizza per l'abuso o per l'uso disfunzionale della tecnologia informatica attraverso un elevato numero di tecniche in rapida espansione per attaccare i *computer*, *smartphone*, *tablet* e i dati in essi contenuti. Lo schema dell'illecito penale tradizionale viene in un certo qual modo scardinato in quanto i concetti di luogo e tempo sono vaghi poiché i crimini che si realizzano "in rete" possono essere sganciati dai concetti di spazio

---

<sup>2</sup> Una definizione non si rinviene neanche nella Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, che configura il quadro giuridico di riferimento per la lotta contro la criminalità informatica anche per l'Unione Europea che, nel Considerando n. 15 della direttiva, la pone a base della direttiva stessa. La ragione, verosimilmente, è da rinvenirsi nel fatto che il legislatore europeo ha ritenuto di non cristallizzare il fenomeno in una forma definita al fine di non correre il rischio di una «celere desuetudine» visto il rapido processo evolutivo della cibernetica.

<sup>3</sup>Tale classificazione viene proposta da Mantovani F., *Diritto penale, parte speciale*, VI ed., Cedam, p. 554.

<sup>4</sup> Proli R. e Valguarnera E., *Il Cybercrime e le strategie dell'Unione Europea*, in [www.dirittopenaleglobalizzazione.it](http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it)

<sup>5</sup> *Ex multis*, Pecorella C., *Reati informatici*, in Enc. Dir., 2017, pagg. 707 e ss.

<sup>6</sup> Pietrella T., *Reati informatici e concorso di norme: come l'evoluzione tecnologica informa il diritto penale. Il caso delle Botnets*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it)

e di tempo potendo le attività essere pianificate e realizzate con operazioni programmate senza che vi sia la necessità della presenza fisica dinanzi ad un *computer*.

Tra le priorità dell'Unione Europea e di ogni Stato che ne faccia parte è allora, sicuramente, la sicurezza e la protezione dei dati da potenziali minacce cibernetiche e, soprattutto, la necessità che l'Unione Europea abbia, in materia, una strategia complessiva in considerazione dell'inarrestabile sviluppo di *Internet* e dei nuovi prodotti tecnologici. Tale sviluppo, infatti, ha costituito terreno fertile per l'incremento di nuovi fenomeni criminosi accentuatissimi negli ultimissimi anni. L'epidemia da Covid-19, poi, ha comportato un notevole incremento nell'utilizzo degli strumenti informatici e un conseguente innalzamento del tasso di criminalità informatica in molti paesi. L'Italia è risultata l'ottava nazione più colpita dai *malware*<sup>7</sup> al livello mondiale e l'undicesima (e la seconda in Europa) con riferimento agli attacchi *ransomware* che limitano l'accesso dei dispositivi contaminati richiedendo un riscatto per rimuovere il blocco<sup>8</sup>.

### **3. La Direttiva 2013/40/UE.**

La Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, ha tra i suoi obiettivi quello di facilitare la prevenzione dei reati contro i sistemi informatici e di migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti, quali polizia, servizi degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge, le competenti agenzie e gli organismi specializzati dell'Unione.

L'art. 7 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché la fabbricazione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo intenzionali di uno degli strumenti indicati dalla norma, compiuti senza diritto e con l'intenzione di utilizzarli al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6, siano punibili come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità.

L'art. 9, par.2, impone agli Stati membri di prevedere, per alcuni dei reati previsti dalla direttiva (da artt. 3 a 7), una pena detentiva massima non inferiore ai due anni, almeno per i casi che non sono di minore gravità.

Infine, l'art. 12, par.1, lett. b), impone agli Stati membri di affermare la propria giurisdizione, per alcuni dei reati previsti dalla direttiva (agli artt. da 3 a 8), quando il reato è commesso da un loro cittadino.

Tale direttiva, sebbene inserita nell'Al. A della legge di delegazione europea del 2014 (n. 114 del 2015), non è stata immediatamente recepita nell'ordinamento italiano avendo il Governo comunicato alla Commissione europea molteplici riferimenti normativi interni, ritenuti idonei a dimostrare la conformità della normativa penale alle prescrizioni europee. Ed invero, la materia della criminalità informatica era stata oggetto di numerose riforme, sia pure prive di sistematicità

---

<sup>7</sup> Programmi, documenti o messaggi di posta elettronica in grado di apportare danni ad un sistema informatico.

<sup>8</sup> Rusconi G., *Malware e ransomware: ecco come l'Italia è sottotipo dei cyber criminali* in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 17 settembre 2020.

a causa delle stringenti necessità di tutela che di volta in volta si presentavano e che hanno portato all'introduzione nel Libro II, Titolo XII, di varie disposizioni finalizzate alla repressione degli illeciti informatici e telematici. In particolare, con la l. 23 dicembre 1993, n. 547 (*Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica*) e con la l. 18 marzo 2008, n. 48 (con cui è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 ed estesa la responsabilità amministrativa degli enti per un'ampia serie di reati) sono state introdotte nuove figure di reato, accomunabili per il collegamento con i sistemi elettronici e informatici, ma spesso differenti per le oggettività giuridiche tutelate e per il diverso ruolo svolto da questi sistemi.

Siffatto quadro normativo vigente non è stato giudicato dalla Commissione europea idoneo e sufficiente per soddisfare le esigenze di tutela necessarie alla repressione della criminalità informatica e, per tale ragione, è stata aperta la procedura di infrazione n.2019/2033 con cui si evidenzia che l'ordinamento italiano non ha recepito l'art. 7, l'art. 9, par. 2 e l'art. 12, par.1, lett. B) della Direttiva.

A ciò è seguita l'introduzione dell'art. 19 nella l. 238/21, che modifica alcune disposizioni del codice penale e risponde, dunque, all'obbligo di adeguamento imposto dall'Unione europea.

#### **4. Modifiche al codice penale introdotte dalla L.238/21 in tema di criminalità informatica.**

La sezione IV, del capo III, del titolo XII, del libro II, del codice penale, dedicata ai delitti contro l'inviolabilità del domicilio, si è arricchita, a seguito della legge 23 dicembre 1993, n. 547, di ulteriori fattispecie di reato previste dagli artt. 615-ter, 615-quater e 615-quinquies, lesive della riservatezza informatica e della tutela del cd "domicilio informatico", da intendersi «quale spazio ideale (ma anche fisico) in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona»<sup>9</sup>. Anche nella sezione V, dedicata ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti, si registra un analogo incremento di fattispecie incriminatrici con riferimento ai delitti contro l'inviolabilità delle comunicazioni.

Tali previsioni innovative si sono rese necessarie a seguito della raccomandazioni del Consiglio d'Europa adottate a causa dell'espansione e dell'evoluzione delle reti informatiche e della conseguente crescente necessità di consentire che l'utilizzo di un sistema informatico avvenga in condizioni di sicurezza, garantendo la libertà e l'autonomia di chi fa uso di siffatti sistemi e, al tempo stesso, l'integrità e la riservatezza del sistema e dei dati ivi raccolti al fine di porre un valido argine all'espandersi della cd. "criminalità informatica".

L'art. 19 della L. 238/21 ha introdotto numerose modifiche al codice penale, interessando gli artt. 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-quater e 617-quinquies cod. pen.

---

<sup>9</sup> Così, Sez. 6, n. 3067 del 04/10/1999, Piersanti, Rv. 214945 in cui si precisa che la nozione di "domicilio informatico" non coincide col concetto di "domicilio" comunemente inteso in quanto ha, rispetto a quest'ultimo, una portata più ampia destinata a variare in relazione alla variabilità sia degli spazi fisici, sia di quelli virtuali.

Tali modifiche sono di duplice tipologia: da un lato, l'art. 19 ha rimodulato gli artt. 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis* e 617-*quinquies*, ampliando i comportamenti integranti le condotte delittuose richieste dalle varie ipotesi di reato; dall'altro, con riferimento ai reati di cui agli artt. 615-*quater*, 617, 617-*quater* cod. pen., ha innalzato i minimi e i massimi edittali delle pene già previste.

#### **4.1. Art. 615-*quater* cod. pen.**

L'art. 615-*quater* cod. pen., nella sua originaria formulazione, reprime l'abusiva condotta, sorretta da dolo specifico di profitto o di danno, di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico<sup>10</sup> o telematico<sup>11</sup> protetto. L'art. 19 della legge in commento, oltre a modificarne parzialmente la rubrica, ne estende il campo d'applicazione e modifica il regime sanzionatorio. La rubrica, in precedenza, contemplava la «Detenzione e diffusione abusiva di apparecchiature, codici di accesso a sistemi informatici o telematici» mentre, a seguito della novella, ha ora il seguente tenore: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici, e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici».

Nel corpo dell'articolo, conseguentemente, vengono tipizzate condotte ulteriori rispetto a quelle indicate precedentemente. L'art. 615-*quater* nel testo previgente, come si è detto, sanzionava alternativamente la condotta di chiunque «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni idonee al procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno». A seguito della novella, è stato ampliato il novero di condotte idonee a integrare la fattispecie di reato e aggiunti nuovi oggetti materiali. Sono indicate come sanzionabili, infatti, anche la «detenzione, la produzione [e non più, quindi, come in passato, la sola formazione di una copia], l'importazione e la messa a disposizione di altri in altro modo, l'installazione» oltre che di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico anche di «apparati, strumenti, parti di apparati o parti di strumenti». L'oggetto materiale della condotta — che, come già previsto in precedenza, deve essere tenuta «abusivamente» — è esteso, dunque, anche ad «apparati» e «strumenti», ossia, è da ritenersi, a quelle apparecchiature che servono per accedere al sistema informatico. Deve rilevarsi che l'introduzione di tali termini è stata effettuata per adeguare la norma all'art. 7 della Direttiva in cui, però, a ben vedere, si chiarisce che «con il termine "strumenti" si intende

---

<sup>10</sup> Per sistema informatico si intende «un apparato elettronico in grado di elaborare un elevato numero di dati/informazioni opportunamente codificato e capace di produrre come risultato un altro insieme di dati/informazioni opportunamente codificato in maniera leggibile grazie ad un programma in grado di far cambiare lo stato interno dell'apparato e di variarne all'occorrenza il risultato. Ciò che caratterizza il sistema informatico è la diversa programmabilità e la variabilità dei risultati.» (così, Aterno S., *Sull'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico*, in Cass. Pen., 2000, 2944).

<sup>11</sup> Con il termine telematico si intende «il metodo tecnologico di trasmissione e circolazione del pensiero e, quindi, dei dati e delle informazioni, a distanza, mediante l'impiego di un linguaggio computerizzato, che veicola informazioni automatizzate» (così, Frosini V., *Telematica e informatica giuridica*, in Enc. Dir., 1992, pag. 60)

“programma per computer”, “password”, “codice di accesso”, o “dati simili”», tutti elementi già presenti nel testo previgente dell’art. 615-*quater*.

La novella non è intervenuta sull’elemento psicologico del reato che già il legislatore del 1993 aveva individuato nel dolo specifico di «procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno». Tale previsione non pare perfettamente sovrapponibile a quanto previsto dall’art. 7 della Direttiva che sicuramente individua in modo più ampio l’elemento psicologico là dove fa riferimento a condotte “intenzionali” compiute «senza diritto e con l’intenzione di utilizzare [i predetti strumenti] al fine di commettere uno dei reati di cui agli artt. da 3 a 6» della direttiva stessa.

La pena della reclusione, prima prevista fino ad un anno, è stata elevata sino a due anni. E’ stato modificato anche l’ultimo comma dell’articolo prevedendo un aggravamento di pena da uno a tre anni (e non più due) nel caso in cui ricorrano tutte le circostanze previste nell’art. 617-*quater*, comma quarto, cod. pen. e, quindi, non solo, come in precedenza, quelle di cui al n. 1 (se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità) e al n. 2 (se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema), ma anche quella di cui al n. 3 (se il fatto è commesso da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato). Tale ultima previsione è da ritenersi sia stata introdotta al fine di rendere omogenea la disciplina dell’art. 615-*quater*, *in parte qua*, a quella di cui agli artt. 615-*ter*, comma 2, n. 1 e 617-*quater*. cod. pen.

#### **4.2. Art. 615-*quinquies* cod. pen.**

L’art. 19 della l. n. 238 del 2021 ha modificato l’art. 615-*quinquies*, cod. pen. intervenendo sia sul novero delle condotte incriminate, sia sulla rubrica che, prima della novella, faceva riferimento alla sola «Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico», mentre ora alla «Detenzione, diffusione e installazione abusiva ...». A seguito della novella, sono sanzionate, dunque, non solo le condotte di chi «si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature dispositivi o programmi informatici», ma rientrano nella previsione normativa anche la «detenzione» (che in precedenza veniva ritenuta implicita nelle condotte di diffusione e consegna) e «l’installazione e la messa a disposizione in altro modo» di altri delle apparecchiature e dei dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare irrimediabilmente i programmi installati, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Con l’introduzione della condotta di «installazione» viene quindi sanzionata la condotta tipica di chi si occupa di programmi informatici che, però, a ben vedere, già si sarebbe potuta ritenere compresa nella «diffusione» o nella «messa a disposizione». Opportunamente il legislatore ha inserito, con riferimento alla messa a disposizione, l’espressione «in altro modo»

poiché così si consente l'incriminazione di comportamenti non ancora descrivibili nel loro precipuo contenuto, ma resi possibili dalla rapida evoluzione tecnologica.

L'art. 19 della legge in commento, inoltre, ha inserito nella norma l'avverbio «abusivamente», già adoperato, prima della novella, nell'art. 615-*quater* cod. pen. per indicare che i vari comportamenti tenuti dall'agente, per essere penalmente rilevanti, devono essere eseguiti *contra ius*.<sup>12</sup> L'introduzione di tale requisito della condotta non appare superflua: ed invero, anche se il legislatore nel descrivere l'elemento psicologico aveva già adoperato l'avverbio «illecitamente», per effetto di tale successiva modifica parrebbe superata l'obiezione mossa alla previgente formulazione dell'articolo da autorevole dottrina secondo cui l'originaria previsione sembrerebbe riferirsi a un mero reato di volontà criminosa in quanto «a stretto rigore ... il reato sarebbe configurabile anche nei casi in cui l'agente si procuri, produca, diffonda ecc. apparecchiature, dispositivi, programmi, privi di ogni idoneità danneggiatrice, per il solo fatto di avere agito allo scopo di danneggiare illecitamente»<sup>13</sup>. Tale modifica, dunque, appare opportuna onde evitare il rischio di un'eccessiva dilatazione della sfera di applicabilità della disposizione in esame.

Dal tenore della norma deve ritenersi che le condotte in questione, opportunamente, abbiano rilevanza penale anche se riguardanti un solo programma o un solo dispositivo<sup>14</sup> poiché in tal modo si rafforza il contrasto al fenomeno dei cd. *virus* informatici, capaci di riprodurre se stessi infettando altri programmi nei quali si inseriscono, e si possono reprimere condotte insidiose e nocive per il corretto funzionamento di sistemi, dati, programmi.

La punibilità prescinde dal danneggiamento contemplato, invece, nell'art. 635-*bis* cod. pen. e, quindi, si realizza un'anticipazione di tutela, tipica dei reati di pericolo astratto. In altri termini l'agente, che abbia lo scopo o l'intenzione di danneggiare un sistema informatico altrui, incorre nel reato anche se non è in grado di arrecare alcun tipo di danno perché il *virus* è idoneo o perché l'agente decida di non utilizzarlo. Tale anticipazione di tutela è da ravvisarsi probabilmente in ragione del fatto che il danneggiamento del *software* o di dati conservati in un sistema informatico può avere effetti devastanti per il sistema sociale che si affida sempre di più al controllo dei sistemi informatizzati<sup>15</sup>. A delimitarne l'ambito di applicazione è, comunque, la sussistenza del dolo specifico che richiede che la condotta sia univocamente indirizzata «allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati,

---

<sup>12</sup>A tal proposito, si richiamano le considerazioni di autorevole dottrina (Antialisei F., Manuale, Parte speciale, I, 240) secondo cui, ogni qualvolta il legislatore ricorre a questo elemento della fattispecie, non è dato comprendere se si tratti di una «superfetazione normativa» o se, invece, si tratti di un richiamo finalizzato ad un profilo di antigiridicità speciale.

<sup>13</sup>Mantovani F., *op cit.*

<sup>14</sup> Si ricorda, in ogni caso, che la Convenzione di Budapest, all'art. 6, 1, b), ha stabilito che «le parti possono prevedere, nel loro diritto interno, che soltanto il possesso di un certo numero di tali elementi dia luogo a responsabilità penale».

<sup>15</sup> Come osservato in dottrina (Parodi C., Calice A., *Responsabilità penali e internet*, Mi, 2001, 86), i *virus* possono comportare molteplici forme di contaminazione come la cancellazione totale dell'*hard-disk*, la modifica dei *file* in esso contenuti, l'alterazione del contenuto del video, la perdita di funzionalità specifiche di programmi o di alcuni di essi fino alla sostituzione o alterazione di funzioni. I *virus* possono anche essere "benigni", ossia tali da non avere effetti distruttivi, ma da disturbare comunque il normale funzionamento del sistema.



o i programmi in esso contenuti ...ovvero di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento» .

Dubbi permangono sull'applicabilità del tentativo che già prima veniva giuridicamente esclusa pena l'arretramento eccessivo della soglia di rilevanza penale e la punibilità della mera ideazione di oggetti pericolosi.<sup>16</sup>

### **4.3. Artt. 617 e 617-*quater* cod .pen.**

La novella n. 238 del 2021 ha interessato i predetti due articoli solo relativamente alla pena comminata per la commissione dei reati ivi contemplati. Essi, qualificati da parte della dottrina come «delitti di indiscrezione e di rivelazione»<sup>17</sup>, contemplan condotte sostanzialmente sovrapponibili tanto da indurre i medesimi Autori ad affermare che l'art. 617-*quater* cod. pen. è un inutile doppione dell'art. 617 cod. pen., già di per sé sufficiente, in combinato disposto con l'art. 623-*bis* cod. pen., a ricomprendere le fattispecie incriminate<sup>18</sup>. Entrambi hanno di mira, infatti, la tutela dei medesimi beni-interessi da individuarsi, per taluni, nella libertà e segretezza e riservatezza delle conversazioni<sup>19</sup>, per tal'altri, nella sicurezza del sistema di comunicazione tradizionale o informatica<sup>20</sup>; entrambi individuano tre distinte condotte fraudolente (e, cioè, non per caso fortuito o intenzionalmente senza fare ricorso ai mezzi idonei alla captazione): la presa di cognizione<sup>21</sup> (che nell'art. 617-*quater* diventa "intercettazione"), l'interruzione, l'impedimento di conversazioni o comunicazioni. Al secondo comma, poi, in tutti e due gli articoli viene punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la rivelazione del contenuto delle comunicazioni o conversazioni. A variare è essenzialmente l'oggetto che, nell'art. 617, è costituito dalle comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, mentre, nell'art. 617-*quater*, dalle comunicazioni informatiche o telematiche.

Prima della novella, per l'ipotesi di cui al primo e al secondo comma di entrambi gli articoli, era prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni mentre, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19, la pena viene aumentata essendo prevista la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Analogamente è a dirsi per l'ipotesi aggravata: la pena, che prima della novella era della reclusione da uno a cinque anni, ora risulta significativamente aumentata nel minimo e nel massimo edittale avendo il legislatore fissato la pena della reclusione da tre a otto anni<sup>22</sup>. L'innalzamento della pena non è però privo di conseguenze pratiche in tema di concorso di reati

---

<sup>16</sup> Ritiene configurabile il tentativo, Pica, *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Torino, 1997, 109; lo esclude Mantovani F., *op. cit.*, che osserva che «il *minimum* necessario a dar vita ad un tentativo è, qui, già sufficiente per la perfezione del reato».

<sup>17</sup> Mantovani F., *op. cit.*, p. 586

<sup>18</sup> Mantovani F., *op. cit.*

<sup>19</sup> Mantovani F., *op. cit.*

<sup>20</sup> Corasaniti G., *La tutela della comunicazione informatica e telematica*, in AA.VV., *Profili penali dell'informatica*, MI., 1994, 120.

<sup>21</sup> Ossia ogni tipo di percezione, totale o parziale, della comunicazione.

<sup>22</sup> Analoga pena della reclusione da tre ad otto anni di reclusione è prevista nel secondo comma dell'art. 635-*quinquies* cod. pen. per il delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

in quanto, come da altri segnalato<sup>23</sup>, poiché la rivelazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni compiuta con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico è incriminata dall'art. 617, comma secondo, cod. pen., purché non integri un reato più grave, deve ritenersi che tale fattispecie incriminatrice, all'esito della novella, sia diventata più grave, ad esempio, del reato di rivelazioni d'ufficio di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen. configurabile nel caso di divulgazione, compiuta per fine di profitto patrimoniale, di comunicazioni intercettate coperte, persino, da segreto istruttorio.

#### **4.4. Art. 617-bis cod.pen.**

Il quarto comma dell'art. 19 della legge in commento ha modificato l'art. 617-bis cod.pen. che puniva l'istallazione di apparecchiature oggettivamente idonee ad intercettare o impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra persone, diverse dal soggetto agente. Le modifiche apportate dalla novella hanno interessato sia la rubrica, sia l'intero primo comma, mentre è rimasto invariato il trattamento sanzionatorio.

La rubrica, prima recante «Installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche» ora è stata modificata in «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».

Il primo comma è stato interamente sostituito in quanto in precedenza aveva riguardo alla sola condotta di «installazione», mentre attualmente ha il seguente tenore: «Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, o mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati o strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire, interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni». Anche in questo caso, la *ratio* della modifica è da rinvenirsi nella necessità di assicurare una migliore attuazione dell'art. 7 della Direttiva europea ampliando il campo applicativo della fattispecie criminosa prima limitato alla sola installazione.

Il legislatore della novella ha avvertito la necessità di specificare le finalità della condotta che, originariamente limitate all'«intercettazione» o all'«impedimento», vengono, ora, più dettagliatamente indicate nella finalità di «prendere cognizione ...di impedirla, di interromperla». Anche alla luce di tale modifica dovrebbe ritenersi che la fattispecie legale non si concretizzi nel caso in cui le condotte indicate vengano effettuate per fini sperimentali o di ricerca o per registrare comunicazioni o conversazioni di cui è parte l'agente.

---

<sup>23</sup> Si vedano le Osservazioni dei Magistrati componenti il gruppo di lavoro specializzato della Procura Generale presso la Corte di cassazione consegnate in sede di audizione della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato della Repubblica.

L'oggetto non è stato modificato ed è da individuarsi, sempre, nella comunicazione nel momento in cui essa si forma.

#### **4.5. Art. 617-*quinquies* cod. pen.**

Il comma 6 dell'art. 19 della l. n. 238 del 2021 ha modificato anche l'art. 617-*quinquies* cod. pen. in tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, ampliando il novero delle condotte punibili e conseguentemente la rubrica che, oltre all'ipotesi già prevista di «installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni telematiche o informatiche», prevede anche quella di «detenzione e diffusione» delle stesse.

Anche in tale articolo il legislatore ha avvertito la necessità di specificare che siffatte condotte devono essere «abusive». Oltre all'installazione, precedentemente contemplata, viene sanzionata anche la condotta di chi «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi» e, come previsto nell'art. 617-*bis* cod. pen., viene introdotto il dolo specifico dato dal «fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle»<sup>24</sup>. Anche in questo caso, come si è visto per l'art. 617-*bis* cod. pen., viene adottato lo schema del reato di pericolo al fine di apprestare una tutela anticipata al bene giuridico della libertà e segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche e anche per esso valgono le considerazioni di cui sopra *sub* art. 617-*bis* cod. pen. in tema di configurabilità del tentativo.

#### **5. L'adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.**

L'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sul codice in adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La novella legislativa costituisce la risposta alle procedure avviate dalla Commissione in sede di verifica della conformità del quadro normativo nazionale con la Direttiva citata: la procedura EU-Pilot n. 2018/9373, con la quale si chiede al Governo di rispondere a specifici quesiti sullo stato di attuazione della Direttiva e che dunque configura una istruttoria ancora in corso; la procedura di infrazione 2018/2335, con la quale si mette in mora il Governo sul mancato recepimento di specifiche disposizioni della Direttiva.

---

<sup>24</sup> Già prima della novella, secondo una parte della dottrina era configurabile il dolo specifico (così, Gargiulo, *sub*. 617-*quinquies*, in Comm. Lattanzi - Lupo, XI, 2, 1517; De Rada, *La pirateria delle trasmissioni televisive satellitari*, in DII, 1996, 285), mentre per altri (Pecorella, *op. cit.*) l'attitudine ad intercettare, richiesta dal legislatore, rilevava quale elemento materiale della condotta.

Giova ricordare che con la prima procedura sono stati richiesti all'Italia chiarimenti sulla conformità della legislazione italiana alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva. La Commissione ha infatti espresso dei dubbi in merito alla possibilità di qualificare come reato la visione di immagini di minori *online* mediante l'accesso a siti pedopornografici, senza scaricarne il contenuto, in quanto tale condotta, non comportando l'atto di procurarsi o detenere materiale pedopornografico, non sembrerebbe poter essere punita per questo reato. Non è chiaro, infatti, alla Commissione se l'espressione "si procura materiale pornografico" contenuta nella legislazione italiana comprenda integralmente la condotta prevista dalla direttiva, ovvero "l'accesso consapevole a materiale pedopornografico". Secondo la Commissione nessun elemento indicherebbe che l'accesso a siti pedopornografici, senza scaricare o detenere contenuti, sia considerato equipollente al "procurarsi" materiale pedopornografico e configuri quindi un reato.

Con la medesima procedura, inoltre, la Commissione ha sottolineato che pur essendo l'Italia dotata di norme volte a punire i reati commessi da chiunque compia atti sessuali con un minore e a tal fine abusi di una posizione riconosciuta di fiducia o influenza (articoli 609-*ter* e 609-*quarter* cod. pen.) tale normativa non comprenderebbe le situazioni di abuso di fiducia o influenza (in cui le persone coinvolte abusano di un rapporto di fiducia instauratosi con il minore tramite un'autorità naturale, sociale o religiosa che permette di controllare, punire o premiare il minore sul piano emotivo, economico o anche fisico) diverse dai casi specificamente previsti dal codice penale, ossia quando il minore non è affidato alla persona in questione per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

La seconda procedura, quella di infrazione, riguarda il non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale dei seguenti articoli della Direttiva:

- art. 2, lett. c), punto iii), relativo alla inclusione nella definizione di materiale pedopornografico del materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore;

- l'art. 9, lett. f), secondo cui gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché sia considerata quale aggravante con riferimento ai reati sessuali su minori (specificamente indicati negli articoli da 3 a 7 della direttiva stessa) la circostanza per la quale "l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore".

In proposito la Commissione ha osservato che la fattispecie di tentato omicidio non sembra appropriata per recepire pienamente la direttiva, evidenziando come da un lato i reati sessuali sui minori nell'ambito della circostanza aggravante di mettere deliberatamente in pericolo la vita dei minori non comportano necessariamente l'intento di uccidere da parte dell'autore del reato, dall'altro lato, la necessità che vi sia l'intento di uccidere per considerare gli atti in questione come tentato omicidio non contemplerebbe le situazioni in cui la vita del minore è messa in pericolo per negligenza e non deliberatamente.

- l'art. 10, par. 1, relativo alla previsione di misure interdittive a carico del responsabile dei reati di pedopornografia volte a impedirgli di avere contatti diretti e regolari con minori;
- l'art. 11, relativo al sequestro e alla confisca degli strumenti e dei proventi derivanti dai reati;
- l'art. 15, par. 1 e 2, relativi alle condizioni di procedibilità dei reati di pedopornografia;
- l'art. 18, par. 3, relativo all'assistenza, al sostegno e alla protezione delle vittime minorenni, anche in caso di dubbio circa la minore età;
- l'art. 20, par. 3, lett. e), relativo alle modalità di assunzione della testimonianza del minore nel processo penale.

L'articolo 20 della novella, quindi, in risposta a quanto rilevato, prevede due nuove fattispecie di reato, e nuove circostanze aggravanti .

Nel dettaglio, l'introduzione del reato di accesso consapevole a sistema informatico nell'articolo 600-*quater* cod. pen., fornisce risposta alle osservazioni contenute nella procedura EU-Pilot dando attuazione all'articolo 5, par. 3 della direttiva 2011/93/UE che prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia punito con una pena detentiva massima di almeno un anno "l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico".

L'inserimento nell'art. 609-*quater* cod. pen. della fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, attua quanto previsto dall'articolo 3 della Direttiva che al par. 5, lettera i), prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di chi compie atti sessuali con un minore, e a tal fine abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, con una pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età.

La previsione di nuove aggravanti fornisce la risposta a quanto rilevato nella procedura di infrazione in ordine all'articolo 9, lettera f) della Direttiva, attuandolo.

### **5.1. Art. 600-*quater* cod. pen. Detenzione o accesso a materiale pornografico.**

La lettera a) del comma 1, dell'art. 20, interviene sull'articolo 600-*quater* cod. pen. concernente il delitto di detenzione di materiale pornografico.

La novella è volta ad inserire, la nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce, fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

il reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 *quater* cod. pen. "chiude" il sistema in modo da sanzionare tutte le possibili aggressioni al bene del libero e corretto sviluppo psicofisico del minore e della sua sfera sessuale.

La punizione del detentore di materiale pornografico si giustifica non solo perché egli, fruendo del prodotto di un'attività illecita, stimola quella stessa attività, ma anche perché, a differenza del mero spettatore, colui che detiene materiale pedopornografico può divenire un autonomo centro di diffusione e così porsi a lato dell'offerta, contribuendo direttamente ad espandere il mercato della pornografia minorile, con conseguente pericolo per altre future vittime.

La disposizione, che sanziona il "procurarsi consapevolmente" o il "detenere" materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18, si apre con la clausola di riserva "al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter* c.p.", che rende non configurabile il concorso tra il reato in esame e quello di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù di tale clausola la più grave fattispecie di cui all'art. 600-*ter* cod. pen., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un "post factum" non punibile .

Appare utile ricordare che prima delle modifiche legislative apportate dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38, il reato in oggetto puniva le condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implicava qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, concetto più ampio della detenzione, allo scopo di rendere la norma sicuramente applicabile anche al possesso di immagini pedopornografiche ottenute mediante l'accesso a siti internet opportunamente protetti.

Sotto il vigore della precedente formulazione, tutte le attività, telematiche o non, idonee a fare ottenere il materiale pedopornografico al detentore, integravano la nozione del procurarsi.

All'indomani dell'intervento della citata legge, l'articolo si riferisce al "procurarsi" e al "detenere" il cui tratto comune è costituito dalla disponibilità ossia dalla detenzione, più o meno durevole nel tempo, del materiale pedopornografico

E' insegnamento della giurisprudenza di legittimità che il procurarsi e detenere costituiscano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, con la conseguenza che le due condotte non possono concorrere tra di loro a meno che non abbiano ad oggetto lo stesso materiale, dovendo, in tale ipotesi, ritenersi l'assorbimento della condotta di procurarsi in quella della detenzione; nell'ipotesi, invece, di materiale pedopornografico procurato in momenti diversi e poi detenuto, ricorre la continuazione tra i reati (Sez. 3, n. 15719 del 23/02/2016, B., Rv. 266581; Sez. 3, n. 38221 del 25/05/2017, F., Rv. 270994 - 01).

Per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 600 - *quater*, quindi, bisogna far riferimento alla detenzione. Tale delimitazione della condotta da un lato comporta la non necessità della diffusione del materiale detenuto, dall'altro parrebbe relegare nell'ambito del penalmente irrilevante la mera condotta di visione del materiale stesso.

Nel descritto quadro normativo, quindi, la nuova fattispecie, applicabile fuori dai casi in cui il soggetto agente detenga o si procuri materiale pedopornografico, parrebbe volta a prevedere la rilevanza penale della mera visione di immagini di minori acquisita tramite rete *internet* o altri

reti o mezzi di comunicazione che prescindano dalla volontà di impossessarsi, sia pur momentaneamente, delle immagini stesse.

In quest'ottica, in ossequio al principio di offensività, per accesso sembrerebbe doversi intendere il solo accesso funzionale alla visione, esulando dall'operatività della fattispecie qualsivoglia collegamento tramite *internet* o rete che non comporti effettivamente la visione di materiale pedopornografico.

Non punibile, ad esempio sembrerebbe il mero accesso al sito che pubblicizzi l'offerta di materiale pedopornografico momentaneamente non fruibile, mentre la norma sembrerebbe prestarsi all'incriminazione dell'accesso a siti i quali, sia pur limitando l'accesso ad abbonamenti o all'utilizzo di utenze preregistrate, esponano, a fini pubblicitari, alcune delle immagini fruibili a seguito della specifica abilitazione.

Il requisito dell'intenzionalità sembrerebbe volto limitare la punibilità agli accessi espressamente finalizzati alla visione di materiale pedopornografico, al fine di escludere rilievo penale a quelli involontari quali ad esempio gli accessi automatici, e la visione di materiale che si riveli pedopornografico solo dopo l'accesso.

La locuzione, senza giustificato motivo, sembrerebbe finalizzata ad escludere dal perimetro della condotta accessi finalizzati allo svolgimento di attività lecite, quali ad esempio la manutenzione di un sito, o lo svolgimento di attività di indagine penale.

La condotta deve avere ad oggetto materiale pedopornografico secondo la definizione contenuta nell'art. 600 - ter cod. pen., realizzato utilizzando minori di anni 18.

Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità, anche nel suo consesso più autorevole, è intervenuta in più occasioni a delimitare il concetto di "utilizzazione" del minore.

In particolare le Sez. U, n. 51318 del 31/5/2018, Rv s 274087 - 02, hanno indicato una serie di elementi dai quali è possibile ricavare la condizione di "utilizzazione" del minore.

Essi sono stati individuati nella abusività della condotta connessa alla posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore; nelle modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (ad esempio, minaccia, violenza, inganno); nel fine commerciale; nell'età dei minori coinvolti, se inferiore a quella prevista per la valida formulazione del consenso sessuale.

In successive decisioni, si è precisato che il concetto di utilizzazione "presuppone la ricorrenza di un differenziale di potere tra il soggetto che realizza le immagini e il minore rappresentato, tale da generare una strumentalizzazione della sfera sessuale di quest'ultimo" (Sez. 3, n. 2252 del 22/10/2020, Rv. 280825-01) e che non rileva la "familiarità alla divulgazione delle proprie immagini erotiche in quanto la stessa è spesso sintomo della particolare fragilità del minore" (Sez. 3, del 16/10/2018, dep. 2019, S. Rv. 274342 - 01).

Le recentissime Sezioni Unite n. 4616 del 28/10/2021 (dep. 2022) hanno ulteriormente precisato che, in caso di materiale eteroprodotto, si ha "utilizzazione" del minore allorché, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di

condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.

Nella medesima decisione si è altresì chiarito che si ha "utilizzazione del minore", anche nel caso in cui il materiale pedopornografico realizzato nell'ambito di una relazione paritaria e destinato a rimanere nella disponibilità esclusiva delle parti coinvolte (c.d. pornografia domestica) sia messo in circolazione, posto che, se tale ultima condizione si avvera, il minore, ancorché non "utilizzato" nella fase iniziale, deve essere ritenuto strumentalizzato, successivamente, e, cioè, nella fase di cessione o diffusione delle immagini; e, dunque, il materiale realizzato, se posto, in circolazione, deve essere ritenuto, indipendentemente dal momento della realizzazione e da chi ne procuri la diffusione, prodotto attraverso la "utilizzazione" del minore.

Alla luce di tali considerazioni, parrebbe potersi affermare che qualsiasi accesso a materiale pedopornografico eteroprodotto avrà sempre ad oggetto materiale realizzato mediante l'"utilizzo del minore", salvo il caso dell'accesso da parte dei soggetti coinvolti dal materiale da loro realizzato nell'ambito di una produzione domestica, sempre se non divulgato.

Quanto all'accesso a materiale autoprodotta dal minore parrebbe potersi affermare che laddove l'accesso riguardi materiale divulgato vi sarà comunque una "utilizzazione del minore", e ciò in quanto nella recente decisione delle Sezioni Unite si è affermata l'impossibilità per il minore di assentire o di divulgare il materiale pedopornografico consapevolmente realizzato, ciò in quanto soggetto che presuntivamente non ha ancora raggiunto quel livello di maturità tale da consentirgli una valutazione davvero consapevole in ordine alle ricadute negative della mercificazione del suo corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche, anche in considerazione del fatto che la circolazione stessa potrebbe essere ritardata nel tempo rispetto al momento della realizzazione delle immagini o dei video.

Tale interpretazione parrebbe in linea con quanto recentemente affermato nelle Sezioni Unite da ultimo citate secondo le quali l'interesse tutelato dalle disposizioni in esame non è unicamente individuale e, cioè, circoscritto ai soli minori materialmente utilizzati, ma anche collettivo e, quindi, riferibile alla tutela di tutti i minori, anche non direttamente coinvolti posto che il legislatore ha inteso evidentemente scongiurare che i minori siano ridotti a mero strumento di soddisfazione sessuale subendo un processo trainante di avvicinamento ad un fenomeno degradante anche per effetto della "desensibilizzazione prodotta dalla visione delle immagini poste in circolazione".

Alla luce di tali considerazioni resta aperta la questione interpretativa circa il rilievo penale dell'accesso effettuato dal singolo soggetto specificamente autorizzato dal minore in caso di materiale autoprodotta da quest'ultimo e non "divulgato" ma reso fruibile e quindi "accessibile" ad una sola persona.

Va altresì evidenziato che in virtù del richiamo contenuto nell'art. 600-*quater*.1 all'art. 600-*quater*, parrebbe punibile anche l'accesso a materiale pedopornografico virtuale.



Alla nuova fattispecie sembrano applicabili anche le disposizioni in tema di pene accessorie di cui all'art. 600 – *septies*.2, di confisca di cui all'art. 600-*septies*, e la circostanza attenuante ex art. 600 *septies*.1.

Infine sembra utile evidenziare che la specificazione operata dalla norma con riguardo al mezzo tramite il quale accedere al materiale pedopornografico, ovvero l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, parrebbe privare di rilevanza penale la mera visione di materiale pornografico ottenuta tramite differenti modalità.

## **5.2. La nuova fattispecie di atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* cod. pen.).**

L'art. 20, comma 1, lett. d), è intervenuto sull' art. 609-*quater* cod. pen. che incrimina il delitto di atti sessuali con minorenni, inserendovi un'ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.

La nuova previsione, di carattere evidentemente residuale giacché operante solo ove il fatto non sia riconducibile già alle previsioni dei commi 1 e 2, arricchisce di contenuto l'art. 609-*quater*, comma 1, cod. pen. secondo il quale soggiace alla pena stabilita per il delitto di violenza sessuale (reclusione da 6 a 12 anni) chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-*bis*, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

L'art. 609-*quater*, comma 2, cod. pen. inoltre, prevede che, fuori dei casi previsti dall'art. 609-*bis* cod. pen., l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni.

Fermo restando la tutela *tout court* per il minore degli anni 14, la previsione subordina la tutela del minore degli anni 16 all'esistenza di un affidamento "qualificato" o all'esistenza di un rapporto di convivenza e prevede, per il minore ultrasedicenne, la punibilità dell'affidatario qualificato o del convivente al verificarsi dell'ulteriore presupposto dell'abuso dei poteri connessi alla sua posizione.

La giurisprudenza di legittimità, allo scopo di assicurare una tutela quanto più effettiva possibile, ha interpretato in senso ampio il concetto di "affidamento".

Ha svincolato il concetto di affidamento dall'esistenza di un atto formale ritenendo sufficiente un legame fattuale tra l'affidatario e la vittima, anche temporaneo o occasionale (Sez.3, n.5933 del 12/09/2018, dep.07/02/2019, B. Rv 275832-01; Sez.3, n.11559 del 12/10/2016, dep. 2017, V. Rv. 269171 - 01), ed a prescindere dalle qualità personali dell'affidatario (Sez.3, n. 43538 del 12/09/2019, W. Rv. 277397 - 02).

Quanto all'abuso dei poteri connessi alla posizione del soggetto agente rispetto alla vittima, che rileva nel caso di minore ultra-sedicenne previsto dall'art. 609-*quater*, comma 2, n. 2, cod. pen., esso deve costituire il mezzo per compiere gli atti sessuali approfittando dello stato di soggezione che deriva dall'affidamento, e cioè il mezzo per costringere il minore al rapporto sessuale o, almeno, per influenzarne la volontà, in modo che il suo eventuale consenso risulti viziato (Sez. 3, n. 5933 del 12/09/2018, dep. 2019, Rv. 275832 - 02).

In questo panorama, la nuova fattispecie ha colmato un vuoto di tutela prevedendo che chiunque compia atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, sia punito con la reclusione fino a quattro anni.

Inoltre, in risposta a quanto rilevato nella procedura d'infrazione, l'articolo 20 in commento ha altresì previsto l'aggravante dell'aver posto in pericolo di vita il minore.

La nuova disposizione sembrerebbe disporre, pertanto, la punibilità di tre condotte, che hanno quale tratto comune l'abuso.

Il compimento degli atti sessuali infatti deve necessariamente essere il frutto: 1) dell'abuso della fiducia riscossa presso il minore; 2) dell'abuso dell'autorità rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore, e 3) dell'abuso dell'influenza esercitata sul minore in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.

La nozione della prima delle tre locuzioni suddette appare quella foriera di maggiori difficoltà interpretative; mentre la nozione di abuso di autorità appare più agevolmente definibile facendo ricorso alla nozione già elaborata dalla giurisprudenza, ed il concetto di "influenza" sembrerebbe poter essere inteso quale capacità persuasiva e suggestiva, il concetto di "fiducia riscossa presso il minore" sembrerebbe ricomprendere un novero di situazioni difficilmente definibili in astratto e rimesse alla prudente valutazione discrezionale del giudice di merito alla luce del concreto atteggiarsi del legame tra adulto e minore.

Il riferimento alla coabitazione, e all'ospitalità alle relazioni domestiche, non sembra, al contrario, porre particolari problemi interpretativi, ampliando l'ambito di operatività della norma, precedentemente limitata a situazioni di convivenza sia pur transitorie, a casi in cui il contatto tra adulto e minore sia meno intenso.

Sul punto sembra utile richiamare il principio enunciato dalla Corte di legittimità in relazione al reato di violazione di domicilio secondo cui, per quanto di interesse, la relazione di convivenza è caratterizzata da legami affettivi stabili e da impegni reciproci di assistenza morale e materiale

mentre la coabitazione si fonda su ragioni di mera opportunità e convenienza (Sez.5, n. 31276 del 14/09/2020, S., Rv. 279753 – 01).

La lettera d) dell'articolo 20, inoltre, incide sul terzo comma dell'articolo 609-*quater*, che attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base, per la quale l'art. 609-*quater* rinvia all'art. 609-*bis* cod. pen. (reclusione da 6 a 12 anni), è aumentata fino a un terzo.

La novella aggiunge, rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze che determinano l'aumento della pena fino ad un terzo e che si verificano: se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolare l'attività; se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

### **5.3. Le nuove circostanze aggravanti.**

La lettera b) interviene sull'articolo 602-*ter*, ottavo comma, cod. pen. che disciplina le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli artt. 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione e accesso a materiale pornografico), 600-*quater*.1 (pornografia virtuale) e 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale.

La novella è volta ad inserire un'ulteriore aggravante, lettera c-*bis*, per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore.

La lettera c) interviene sull'articolo 609-*ter* cod. pen. che contiene la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto previsto dalla lettera b), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l'aumento di un terzo della pena - la nuova circostanza (lett. 5-*septies*) per cui dal fatto commesso derivi pericolo di vita per il minore. Anche in questo caso la novella appare volta ad attuare quanto previsto dalla Direttiva (articolo 9, lett. f) sopra citato).

La lettera e) incide sull'articolo 609-*quinquies* cod. pen. relativo al delitto di corruzione di minorenni. La modifica è volta, anche in questo caso, ad integrare l'elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l'ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo di vita per il minore, ottemperando alla più volte citata disposizione della Direttiva contenuta nell'art. 9, lett. f).

Infine la lettera f) incide sulla fattispecie delittuosa dell'adescamento di minorenni di cui all'art. 609-*undecies* del codice penale.

Con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 609-*undecies*, si prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia aumentata fino ad un terzo: se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolare l'attività; se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

## **6. Criminalità economica: gli abusi di mercato e le modifiche al TUF introdotte dalla L.238/21.**

Le condotte di abuso nel mercato economico-finanziario, ossia di uso distorto e oltre misura di un potere legittimo<sup>25</sup> connesso all'utilizzo di informazioni dirette al mercato finanziario, sono sanzionate negli artt. 184 e 185 TUF, che hanno riguardo alle fattispecie delittuose, e negli artt. 187-*bis* e 187-*ter*, che disciplinano, invece, gli illeciti amministrativi<sup>26</sup>. Tali norme tutelano direttamente il bene c.d. intermedio cui ha riguardo l'intero TUF, che è rappresentato proprio dai mercati finanziari<sup>27</sup> e dal loro corretto funzionamento, imprescindibile per garantire la fiducia degli investitori nei mercati stessi.

L'art. 26 della legge in commento, intitolato «Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130», introduce alcune modifiche alla disciplina nazionale volte, prevalentemente, a superare le contestazioni della Commissione europea formulate nell'ambito della procedura di infrazione n. 2019/2130 avviata in ragione del parziale recepimento da parte del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107<sup>28</sup> della direttiva 2014/57/UE (MAD II) relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato. Tale direttiva, in base alla duplice considerazione sia che gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari, negli strumenti derivati e negli indici di rendimento (*benchmarks*), sia che il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico, richiede che tutti gli Stati dell'Unione europea armonizzino le proprie leggi in materia. In tale direttiva si sottolinea che l'adozione di sanzioni amministrative da parte degli Stati membri si è rilevata insufficiente a garantire il rispetto delle norme intese a prevenire e a combattere gli abusi di mercato e, pertanto, si fa obbligo ai predetti, incidendo così sul loro diritto penale sostanziale, di prevedere come reati le condotte di *insider dealing/trading* e di manipolazione di mercato «almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo» e di reprimerle attraverso sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

La disciplina europea in materia è contenuta, oltre che nella predetta direttiva, anche nel Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) che, entrato in vigore il 3 luglio 2016, ha sostituito le

---

<sup>25</sup> Per Castaldo A., *L'abuso penalmente rilevante nel mercato economico-finanziario e nella pubblica amministrazione*, in Riv. Trim del dir. Pen. dell'economia, 1-2/2018, «l'abuso rappresenta in certa misura la "corruzione" dell'uso mediante il suo esercizio improprio; in altre parole si può parlare di abuso fintanto che sia ravvisabile un "uso" propriamente inteso, ossia legittimato dall'ordinamento».

<sup>26</sup> Dalla nozione di *market abuse* va tenuta distinta quella di abusivismo in materia finanziaria incriminata dall'art 166 TUF nella quale si rinvencono condotte del tutto eterogenee tra loro.

<sup>27</sup> Per mercato finanziario si intende il "luogo" di incontro tra la domanda di liquidità di soggetti che necessitano di risorse per l'esercizio e l'espansione delle proprie attività commerciali e l'offerta di soggetti, solitamente, ma non necessariamente, risparmiatori, i quali, avendo a disposizione capitali liquidi, hanno interesse a renderli fruttiferi. Tale scambio permette all'emittente di ripartire proporzionalmente il rischio d'impresa sugli acquirenti, i quali vedranno compensata l'esposizione a tale rischio con l'ottenimento di un interesse, la cui misura dipenderà dall'andamento dell'attività economica cui lo strumento fa riferimento. Una spiccata componente di rischio caratterizza, quindi, gli scambi sul mercato, la quale comporta una generale e insopprimibile aleatorietà delle negoziazioni. Il rischio è consapevolmente corso dagli investitori in ragione delle prospettive di realizzo e di profitto dell'investimento e proporzionalmente ad esse.

<sup>28</sup> Con tale decreto è stato riformato il sistema delle sanzioni penali e amministrative per fatti di abuso di mercato come regolati dal TUF.

disposizioni contenute nella direttiva 2003/6/UE (MAD I) e ha istituito un quadro comune di regolamentazione in tema di abusi di mercato identificandone tre tipi: 1) manipolazione di mercato; 2) abuso di informazioni privilegiate; 3) comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Rientra nell'ambito della "manipolazione di mercato" qualsiasi condotta e, in particolare, l'avvio di un'operazione sul mercato o la diffusione di informazioni, che inviino (o è probabile che inviino) segnali falsi o fuorvianti riguardo all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario<sup>29</sup> o che consentano (o è probabile che consentano) di fissare il prezzo di uno strumento finanziario a un livello anormale ovvero utilizzino artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente per incidere sul prezzo di uno strumento finanziario.

Nell' "abuso di informazioni privilegiate" rientra la condotta di chi acquista o cede, sulla base di informazioni privilegiate<sup>30</sup>, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono.

Nella condotta di "comunicazione illecita di informazioni privilegiate" rientra, invece, la condotta di chi è in possesso di tali informazioni e, al di fuori del normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, le comunica ad altri.

Non tutti i motivi di contestazione formulati dalla Commissione europea sono stati ritenuti fondati dal Governo italiano che, con riferimento alle contestazioni mosse in relazione alla formulazione dell'art. 185 TUF, ha sostenuto che tale articolo reca una disposizione di carattere generale che per la sua ampiezza è idonea ad assicurare la punibilità sia dell'aggiotaggio informativo sia di quello manipolativo o operativo. Le ulteriori contestazioni sono state sostanzialmente recepite dall'art. 26 l. 238/2021 che ha modificato, come appresso illustrato, gli artt. 182, 183, comma 1, 184, 185 e 187, comma 1 del TUF

#### **6.1. Art. 182 TUF.**

L'art. 182 TUF, recante la rubrica «Ambito di applicazione», nel testo novellato dall'art. 26, comma 1, lett. a), della legge in commento, stabilisce che le disposizioni in tema di reati (artt. 184 e 185 TUF) e in tema di illeciti amministrativi (artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF) si applicano a fatti concernenti: a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (si tratta di disposizione sostanzialmente identica al testo previgente dell'art. 182, comma 2, TUF); b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per

---

<sup>29</sup> Per la definizione di strumento finanziario si vedano l'art. 1, comma 2, e l'art. 180 TUF. In linea di massima, in tale nozione rientrano i valori mobiliari in senso stretto (azioni, obbligazioni o altri titoli di debito, e di relativi certificati di deposito; qualsiasi altro titolo negoziato che permette di acquisire o vendere valori mobiliari; gli strumenti del mercato monetario, quali ad esempio, i buoni del tesoro, le quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi comuni di investimento o Società di investimento a capitale variabile e gli strumenti finanziari derivati (contratti connessi a valori mobiliari o merci negoziate su un mercato regolamentato, ad esempio, *warrants*, *futures*, *swaps*, etc.).

<sup>30</sup> Per informazione privilegiata, definita nell'art. 181 TUF, si intende un'informazione precisa, non pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e che, ove resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti. Per un completo approfondimento di tale nozione si veda Sez. 5, n. 31507, del 15 aprile 2021, Cremonini, Rv 282038.

i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea (MTF); c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF); d) strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato alle stesse lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali; e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione 2010 (recante disciplina sulla vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE).

In conclusione, quindi, sono stati perfettamente equiparati, sotto il profilo sanzionatorio, ai fatti illeciti relativi a strumenti finanziari ammessi o negoziati sul mercato regolamentato, quelli concernenti strumenti finanziari ammessi o negoziati su "MTF"<sup>31</sup> e "OTF"<sup>32</sup> e non negoziati in alcuna sede "OTC"<sup>33</sup>. In tal modo, il testo originario dell'art. 182 TUF è stato adeguato alle definizioni di cui all'art. 180 del medesimo testo unico e alle disposizioni della direttiva 2014/57/UE, così allineandosi alla contestazione mossa dalla Commissione nella procedura di infrazione n. 2019/2130.

Al comma 2 del novellato art. 182 TUF viene precisato che la disciplina in tema di "manipolazione di mercato" (art. 185 e 187-ter) si applica a quanto originariamente previsto dall'art. 185, comma 2-bis il cui contenuto viene quindi riprodotto. Ne deriva che, per effetto di tale trasposizione, il comma 2-bis dell'art. 185 TUF è stato abrogato. Si perviene, così, ad una migliore sistematicità delle precedenti frammentate disposizioni.

## **6.2. Modifiche apportate all'art. 183 TUF.**

L'art. 183 TUF, nella sua originaria formulazione, prevede due casi di deroga all'operatività dei divieti di *market abuse* previsti al Titolo I-bis.

L'art. 26, comma 1, lett. b), l. 238/2021, al fine di pervenire ad un sostanziale allineamento con la direttiva MAD II, riproducendo nell'art. 183 TUF il dettato dell'art. 1, par. 3, lettera b) di quest'ultima in tema di esenzioni che comportano l'esclusione della punibilità, ha introdotto una nuova lettera "b-bis" con cui si estendono i casi di esenzione dalla disciplina anche alla negoziazione di strumenti mobiliari e operazioni collegate come previste dal suddetto art. 1.

---

<sup>31</sup> I sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) costituiscono dei sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati.

<sup>32</sup> I sistemi organizzati di negoziazione (OTF) sono sistemi multilaterali diversi da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'iterazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati in modo da dare luogo a contratti.

<sup>33</sup> I mercati *Over The Counter* (OTC) sono mercati azionari non regolamentati dove è possibile acquistare tutti gli strumenti finanziari non quotati sui mercati regolamentati, quindi al di fuori delle borse ufficiali. In questi mercati è possibile la contrattazione di contratti che non seguono procedure *standard* e le loro quotazioni avvengono grazie alle contrattazioni per via telefonica, fax e telematica.

### 6.3. Modifiche apportate all'art. 184 TUF.

L'art. 26, comma 1, riscrive, alla lett. c), l'art. 184 TUF che viene modificato innanzitutto nella rubrica (già «Abuso di informazioni privilegiate») avente attualmente il seguente tenore: «Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate» che riflette in maniera sicuramente più fedele il contenuto della norma incriminatrice.

E' rimasta sostanzialmente immodificata la disciplina dell' *insider trading* primario nella triplice modalità di *trading*, *tipping*, *tuyautage*<sup>34</sup>, ma sono state rafforzate le sanzioni che ora sono fissate nella reclusione da due a dodici anni con la multa da ventimila a tre milioni di euro<sup>35</sup>.

La modifica più significativa è costituita dall' introduzione del reato di *insider trading* secondario. L'*insider* secondario è colui che, pur non rientrando nei casi di *insider* primario, è in possesso di un'informazione privilegiata, è a conoscenza della natura privilegiata di siffatta informazione e la utilizza con l'obiettivo di ricavarne un profitto. La disciplina sull' *insider trading* secondario è stata introdotta dalla l. 17 maggio 1991, n. 157 che ne prevedeva la responsabilità penale; essa è stata quindi sostituita dalle disposizioni del TUF, modificate, successivamente, dalla l. 18 aprile 2005, n. 62 con cui è stata recepita la direttiva 2003/6/CE che prevedeva esclusivamente una sanzione amministrativa. Tale regime è rimasto sostanzialmente immutato anche col d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107 che, nel recepire parzialmente la direttiva 2014/57/UE, non ha provveduto a introdurre sanzioni penali per reprimere le condotte di *insider trading* secondario. Per tale motivo, è stata avviata la procedura di infrazione n. 2019/2130 nei confronti dell'Italia che, quindi, con la legge in commento, ha provveduto ad adeguarsi. Attualmente, quindi, l'*insider* secondario, fuori dai casi di concorso nei delitti dell' *insider* primario, nell'ipotesi di abuso di informazioni privilegiate è punito, ai sensi del novellato art. 184, comma 3, TUF, con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila ad euro due milioni e cinquecentomila.

Con il novellato comma 4 dell'art. 184 TUF si estende poi anche all' *insider* secondario la previsione (già applicabile all' *insider* primario) secondo cui la pena pecuniaria può essere aumentata sino al triplo o al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo edittale.

Tali pene poi si cumulano alle sanzioni amministrative già previste dall'art. 187-*bis* TUF e irrogate dalla Consob, cui si aggiungono le sanzioni accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF. Le

---

<sup>34</sup> A norma dell'art. 184 del TUF, l'attività sanzionata di *trading* consiste nell'acquisto, vendita o compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate di cui si è in possesso; il *tipping* è l'attività di colui che comunica informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento UE n. 596/2014; il *tuyautage* si ha quando taluno raccomanda o induce altri, sulla base di informazioni privilegiate, al compimento di qualcuna delle operazioni suddette.

<sup>35</sup> La disciplina previgente prevedeva la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro ventimila a euro tre milioni.

sanzioni amministrative irrogate dalla Consob in tema di abusi di mercato, pur essendo formalmente amministrative, hanno natura sostanzialmente penale in considerazione del loro contenuto sostanzialmente punitivo e della loro rilevante afflittività<sup>36</sup>.

Il novellato comma 5 dell'art. 184 estende, infine, l'applicabilità delle sanzioni in materia di *insider trading* anche a «condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari ai sensi del regolamento UE n. 1031 /2010 della Commissione del 12 novembre 2010».

#### **6.4. Modifiche apportate all'art. 185 TUF.**

L'art 26, comma 1, lett. d) ha abrogato i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 185 TUF. Deve ritenersi, dunque, che la manipolazione di mercato riguardante strumenti finanziari scambiati su MTF, OTF, OTC, derivati e quote di emissione è ora considerata delitto essendo stata abrogata la disposizione che ne prevedeva la condanna con l'arresto e l'ammenda.

#### **6.5. Modifiche apportate all'art. 187 TUF.**

L'art. 26, comma 1, lett. e) modifica il primo comma dell'art. 187 TUF in materia di confisca. Secondo la formulazione previgente «In caso di condanna per uno dei reati di cui al presente capo è disposta la confisca del prodotto<sup>37</sup> o del profitto<sup>38</sup> conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo». La nuova formulazione prevede che si proceda alla sola confisca dei beni che costituiscono il profitto, ossia delle sole utilità economiche conseguite mediante la commissione dell'illecito.

Secondo quanto si apprende dalla relazione illustrativa alla legge in commento, la modifica intende garantire «la conformità della disciplina ablatoria penale ai principi costituzionali e europei di proporzionalità e adeguatezza delle pene» in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 112 del 2019, ha ritenuto illegittimo, per violazione degli artt. 3, 11, 42 e 117, comma 1, Cost., l'art. 187-*sexies* TUF nella parte in cui prevedeva (anche a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 107 del 2018) la confisca obbligatoria, anche per equivalente, non solo del profitto, ma anche del prodotto degli

---

<sup>36</sup> Si veda sul punto, *ex multis*, Corte EDU, *Grande Stevens c. Italia*. In particolare, la Corte EDU con le sentenze *Engel, A e B c. Norvegia*, *Nodet c. Francia* e la CGUE con le sentenze *Garlsson Real Estate SA e Di Puma*, ha affermato la legittimità del cd. "doppio binario" sanzionatorio solo se i due procedimenti, penale e amministrativo, sono tra loro coordinati e purché la celebrazione di un processo amministrativo non riguardi i medesimi fatti per cui vi è sentenza penale definitiva e la condanna inflitta sia «idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva». In caso contrario, la sanzione amministrativa risulta sproporzionata.

<sup>37</sup> Da intendersi quale insieme degli strumenti acquistati, ovvero l'intera somma ricavata dalla compravendita di strumenti finanziari sulla base di un'informazione privilegiata. (In termini, Sez. I civ., n. 8590 del 6 aprile 2018, *Fraulini*, Rv. 648548-01 secondo cui il prodotto della condotta illecita di compravendita di strumenti finanziari si identifica con lo strumento stesso che, per effetto della violazione, ha mutato artificialmente il proprio valore divenendo non già solo un profitto, ma proprio il prodotto dell'illecito commesso).

<sup>38</sup> Il profitto si sostanzia nel risultato economico raggiunto, ossia nell'effettivo guadagno ricavato o nel risparmio di spesa conseguito e si ottiene, nella specie, sottraendo al valore degli strumenti finanziari acquistati il costo sostenuto in concreto per compiere l'operazione.




illeciti amministrativi di manipolazione del mercato (art. 187-*bis*) e di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*ter*).


Con la novella, il legislatore ha opportunamente ritenuto che non vi siano ragioni per disciplinare diversamente la confisca penale da quella amministrativa mantenendo per la prima una connotazione fortemente punitiva in quanto, conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale, «mentre l'ablazione del "profitto" ha una mera funzione ripristinatoria della situazione precedente in capo all'autore, la confisca del "prodotto"— identificato nell'intero ammontare degli strumenti acquistati dall'autore ovvero nell'intera somma ricavata dalla loro alienazione — così come quella dei "beni utilizzati" per commettere l'illecito — identificati nelle somme di danaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall'autore — hanno un effetto peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale del trasgressore».<sup>39</sup>

Redattori: Maria Cristina Amoroso - Anna Mauro

Il Vice direttore  
Gastone Andreatza



Il Direttore  
Maria Acierno



---

<sup>39</sup> Deve rilevarsi che il riferimento alla nozione di "prodotto" permane, come si è visto, nel novellato art. 184 TUF là dove l'entità di questo (e del profitto) viene indicata quale uno dei parametri per l'aumento della multa.

## **Allegato**

LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

### **Capo II**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA**

##### **Art. 19**

Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033.

1. All'**articolo 615-quater del codice penale** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»; b) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite dalla seguente: «al»; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici».

2. All'**articolo 615-quinquies del codice penale** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle seguenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle seguenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o installa»;

b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva».

3. All'**articolo 617 del codice penale** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

4. All'**articolo 617-bis del codice penale** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di

altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».

**5. All'articolo 617 -quater del codice penale** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;

b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

**6. All'articolo 617-quinquies del codice penale** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «installa apparecchiature atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

## **Art. 20**

Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373.

I. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' **articolo 600-quater**: 1) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»; 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;

b) all'**articolo 602-ter, ottavo comma**, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

c) all' **articolo 609-ter, primo comma**, dopo il numero 5-sexies) e' aggiunto il seguente: «5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

d) all' **articolo 609-quater**: 1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalita', e' punito con la reclusione fino a quattro anni»; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi; 2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 3) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

e) all' **articolo 609-quinquies, terzo comma**, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

f) all' **articolo 609-undecies** è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena e' aumentata: 1) se il reato è commesso da piu' persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

#### **Capo IV**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI**

#### **Art. 26**

Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'**articolo 182** e' sostituito dal seguente: «Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (benchmark).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano»;

b) **all'articolo 183, comma 1**, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento»

c) **l'articolo 184** è sostituito dal seguente:

«Art. 184 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010»;

d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

e) all' **articolo 187**, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto».